

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 97  
approvata il 6 maggio 2015

DETERMINAZIONE: CODICE ANAGRAFE REGIONALE 2325, SITO AREA EX NEBIOLO - WESTINGHOUSE - ENERGY CENTER. PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO OBIETTIVI DI BONIFICA

Vista la comunicazione ex art. 242 comma 11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 3401 del 23/03/2013) che trasmetteva la notifica dell'esistenza di una potenziale contaminazione.

Vista l'approvazione del piano di caratterizzazione da parte della Conferenza dei Servizi avvenuta in data 16/01/2014, di cui si prendeva atto con la Determinazione Dirigenziale 35 del 24/01/2014 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (in seguito SATA).

Vista la Determinazione Dirigenziale 153 dell'8/07/2014 del SATA che approvava analisi di rischio e progetto di bonifica.

Vista la relazione di ARPA Piemonte prot SATA 1352 del 24/02/2015 in cui vengono citate le linee guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesse con nota prot. 0029706 del 18/11/2014, che specificano che "...si ritiene accettabile l'adozione da parte dei proponenti delle CSC come obiettivo di bonifica per alcune sostanze, con contestuale applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica per le sole sostanze per le quali non si prevede il raggiungimento delle CSC".

Vista la comunicazione prot. SATA 2445 del 30/03/2015 con la quale il Servizio Edilizia per la Cultura della Città di Torino richiede ad Arpa Piemonte di poter considerare come obiettivo di bonifica le CSC invece che le CSR per quanto riguarda lo scavo dell'hot spot 7, alla luce delle sopra citate linee guida del Ministero dell'Ambiente.

Vista la comunicazione di Arpa Piemonte, prot SATA 3112 del 22/04/2015, che risponde alla precedente nota affermando che, anche in base a quanto riportato dalle linee guida sull'analisi di rischio emesse dal Ministero con nota prot. 0029706 del 18/11/2014 ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i., "vi sono elementi tecnici che supportano la scelta di considerare ultimata la bonifica del sito".

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4<sup>a</sup>, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007.

## DETERMINA

- 1) di prendere atto che per quanto riguarda l'hot spot 7 gli obiettivi di bonifica da raggiungere sono le CSC per specifica destinazione commerciale/industriale e non le CSR calcolate con Analisi di Rischio e approvate con Determinazione Dirigenziale 153 dell'8/07/2014 del SATA;
- 2) di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;
- 3) di trasmettere il presente atto al Servizio Edilizia per la Cultura della Città di Torino e per conoscenza a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte e Regione Piemonte;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,



Il Dirigente  
Area Ambiente  
Enrico Bayma

